



DDG n. 1716/2020

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI, AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 5, D.LGS. 50/2016 SS.MM.II,  
“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL POLITECNICO DI TORINO” CIG: 7062517D63

### **LA DIRETTRICE GENERALE**

#### **Premesso che**

- In data 10.11.2017, a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica di valore superiore alla soglia comunitaria è stato sottoscritto con la Società Marsh S.p.A. il contratto di appalto per l'affidamento del servizio in titolo, della durata di 3 anni, in scadenza il 09.11.2020;
- l'articolo 6 del contratto stabilisce che “(*... omissis ...*) Il Politecnico di Torino, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, potrà procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, all'affidamento di servizi analoghi a quelli affidati con il presente appalto, per ulteriori tre anni”;
- con nota del 13 ottobre 2020, il RUP – vista l'opzione di rinnovo di cui alla documentazione di gara e al richiamato art. 6, valutata l'esecuzione del servizio, considerate le condizioni economiche del contratto e acquisita la disponibilità dell'Operatore Economico alla prosecuzione del rapporto contrattuale - ha richiesto di esercitare la predetta opzione, procedendo al rinnovo del contratto per il periodo di tre anni, in continuità con il contratto attualmente in corso, agli stessi patti e condizioni dallo stesso previsti.

#### **Preso atto**

- che il “*Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo il 18/12/2019 e da ultimo aggiornato con il DDG n. 1493 del 05/10/2020, individua per l'anno 2020, con il codice CUI n. S00518460019202000062, la procedura per l'affidamento dei servizi in titolo.

#### **Considerato che**

- ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentito “*per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (...omissis...) Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale*”.

#### **Verificato che**

- trattasi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo Contraente e conformi al progetto a base di gara oggetto dell'appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 59, comma 1, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.



## **Tutto ciò premesso e considerato**

### **Visto**

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- la Legge 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino, emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con DR 774 del 17.07.2019;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 24.02.2016;
- il Contratto del 10.11.2017;
- la nota del RUP del 13.10.2020;
- il “*Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021*” e i successivi aggiornamenti.

### **DECRETA**

- di autorizzare, per le motivazioni espresse, il ricorso, i sensi dell'art. 63, co. 5, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il Politecnico di Torino, in favore della Società Marsh S.p.A., per la durata di tre anni e per l’importo di Euro 321.750,00 (oltre IVA) - servizi analoghi a quelli affidati al medesimo Operatore Economico con il contratto del 10.11.2017;
- di dare atto che i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a zero;
- di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto.

Torino, 02 novembre 2020

**LA DIRETTRICE GENERALE**  
Dott.ssa Ilaria Adamo  
(F.to Ilaria Adamo)

AF/ca